

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 maggio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvatore Priola, Avv. Enrico Vitali, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 361 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società AC Real Siti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ ASD FBC FINALE CONTRO LA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 208 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE JAWO LAMIN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD FBC Finale e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 128 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ASD ROCCELLA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE IN RELAZIONE ALLA GARA SERIE D GIRONE I - AP TURRIS – ASD ROCCELLA DEL 19.10.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Roccella Calcio e, per l'effetto, dichiara la Società AP Turris Calcio ASD tenuta a corrispondere alla Società reclamante la somma di € 875,00 (Euro ottocentosettantacinque/00), a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso del recupero della gara AP Turris Calcio ASD - ASD Roccella Calcio del

Campionato di Serie D - Girone I – s.s. 2016-17, disputata presso lo Stadio della Società AP Turrus Calcio ASD del 19.10.2016, oltre gli interessi legali dalla data della gara al soddisfo. Liquidata le spese di lite in favore della Società reclamante in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della AP Turrus Calcio ASD.
Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD LESNA GOLD CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POZZOMAINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 518 e 524 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI PONTREMOLI LORENZO e SCIARRETTA FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Lesna Gold Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPPELLO UMBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Nappello Umberto, che liquidata in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZOTTI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Zotti Pietro, che liquidata in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A e ss, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.

Ordinanza.

9) RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Odissea 2000 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio, che liquida in €200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori di legge. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

10) RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD GALGIANESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIACCIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DOUMBIA MOHAMED ABDOUL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSD Galgianese e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE KUR LARSEN CAMILLA, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD AGSM Verona CF e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PREMI (RIC. N. 470 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Ischia Verde Srl e ai sensi dell'art. 36bis, comma 4 CGS rimette gli atti alla Commissione Premi per l'esame del merito del primo grado. Ordina restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio; Visto l'art. 36bis, comma 4 CGS, annulla l'impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per la sola convocazione e l'esame del merito. Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

14) RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CERQUA DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della CAE-LND. Ordina restituirsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD CITTÀ DI COSSATO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 584 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POLLICINO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Santhià Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ AMERINA CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 591 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAGNO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Amerina Calcio ASD e, per l'effetto,
conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**17) RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD AVANTI ALTAMURA CONTRO LA SOCIETÀ
FC BARI 1908 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 578
– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OSTUNI SANTE), PUBBLICATA NEL
C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Avanti Altamura e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti**

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2017.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**